



Convenzione tra

Comune di Saint-Christophe

e

Società Services des Eaux Valdôtaines S.r.l.

per la regolazione dei rapporti riconducibili al subentro
della gestione comunale del servizio idrico integrato



TRA

il **Comune di Saint-Christophe**, con sede in Loc. La Cure n. 40 – 11020 Saint-Christophe Ao, P.IVA/C.F. 00107730079 in persona del Segretario, Mauro Ravasenga , la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

E

la Società in house **Services des Eaux valdôtaines S.r.l.** (SEV) (P.IVA 01277260079), con sede legale ad Aosta, in persona del Direttore generale

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 104, della l.r. 54/1998, è previsto che per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitano della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possano stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni;
- con deliberazione di Assemblea del BIM n. 13, del 9 agosto 2022, sono state dichiarate salvaguardate le gestioni in essere del servizio idrico integrato in forma autonoma, assicurate dai 74 Comuni valdostani in forma di gestione diretta o in forma associata tramite le Unités, limitatamente al periodo necessario alla costituzione del gestore unico ed alla attuazione di quanto stabilito nel Piano d'ambito;
- con deliberazione dell'assemblea dell'EGA n. 22 del 25 ottobre 2022 è stata approvata la bozza di convenzione che disciplina i rapporti tra l'EGA Valle d'Aosta e il gestore del servizio "Services des Eaux valdôtaines s.r.l." al quale è stato affidato la gestione del servizio idrico integrato (SII), ai sensi dell'149-bis del d.lgs. 152/2006, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 14 del d.l. 115/2022, nonché dall'articolo 5, lett. e) della l.r. 7/2022;
- con deliberazione di Assemblea del BIM n. 9, del 6 giugno 2023, è stato approvato il Piano industriale della SEV nel quale sono stabilite le tempistiche di subentro di SEV alle gestioni salvaguardate del SII;
- la società SEV, in base al cronoprogramma dei subentri del Piano industriale, subentra dal 1° gennaio 2024 nella gestione comunale del servizio acquedotto e fognatura;
- è necessario regolamentare i rapporti tra il Comune e SEV riconducibili alla gestione del servizio acquedotto in capo a SEV



SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e durata della convenzione

1. La presente convenzione disciplina i rapporti economici, di seguito specificati, tra il Comune di Saint-Christophe – di seguito Comune - e la società Services des Eaux Valdôtaines – di seguito SEV – conseguenti al subentro di SEV alla gestione comunale del Servizio Idrico Integrato a partire dal 1° gennaio 2024;
2. La Convenzione avrà validità fino alla comunicazione da parte di SEV della completa internalizzazione delle prestazioni residuali in capo al Comune.

Articolo 2 – Tariffe del SII

1. Le tariffe del SII sono applicate e riscosse dalla società SEV - ai sensi dell'art. 20 della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra E.G.A. Valle d'Aosta e il gestore del servizio idrico integrato approvata dall'Assemblea dell'EGA con deliberazione dell'assemblea n. 22/2022, - la quale incassa dagli utenti serviti la tariffa per lo svolgimento del servizio e/o per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie, i cui costi sono per regolazione coperti dai corrispettivi di natura tariffaria.
2. Resta in capo al Comune la riscossione, anche coattiva, delle tariffe relative agli esercizi fino al 2023.

Articolo 3 – Servizio acquedotto e fognatura

1. A partire dal 1° gennaio 2024, SEV subentra nei rapporti con gli utenti a favore dei quali è erogato il Servizio Idrico Integrato, che saranno regolati da specifica “Carta dei Servizi” e “Regolamento”.
2. A partire dal 1° gennaio 2024 SEV subentra, con Determinazione dell'Amministratore Unico di SEV n. 50 del 13.12.2023, ai sensi dell'Art. 153 del D.Lgs. n.152/2006, nei contratti in essere, facendosi carico di tutti gli oneri connessi, di seguito elencati:
 - Servizio di gestione dell'acquedotto comunale, delle reti fognarie e di manutenzione ordinaria e straordinaria, unitamente a cabine, vasche e pozzetti e altre infrastrutture;
 - Gestione di gestione degli apparati del telecontrollo inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria installati;
3. Dal 1° gennaio 2024 SEV intesta direttamente le utenze relative all'acquedotto:
 - C.E.G. – Società Cooperativa Elettrica Gignod – utenze elettriche (POD) secondo la **tabella C** allegata;



Articolo 4 – Canoni autorizzativi

1. Dal 1° gennaio 2024 SEV subentra nelle concessioni per gli attraversamenti inerenti i seguenti gestori di servizi pubblici:
 - ANAS s.p.a. secondo la **tabella A** allegata (Ultimo pagamento effettuato anno 2023 – Dt 611/2023);
 - RFI s.p.a. secondo la **tabella B** allegata (Ultimo pagamento effettuato anno 2023 – Dt 333/2023);facendosi carico dei relativi canoni e degli oneri connessi.
2. Nelle more del perfezionamento del subentro, il Comune provvede al versamento dei canoni che eventualmente verranno a loro addebitati;
3. SEV rimborserà tali anticipazioni nei termini e con le modalità comunicate dal Comune.

Articolo 5 – Convenzioni con altri enti locali

1. Dal 1° gennaio 2024 SEV subentra al Comune in relazione alle seguenti convenzioni e si fa interamente carico attivamente o passivamente di tutti gli oneri connessi:
 - CONVENZIONE tra l'UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINE GRAND-COMBIN ed il Comune di Saint-Christophe per la cessione di acqua proveniente dalle sorgenti e dall'acquedotto comunitario approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 30.12.2019 (che si allega)

Articolo 6 – Riconoscimento attività svolte da parte del personale comunale

1. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere a SEV il rimborso del costo del personale comunale operativo nell'ambito del SII attraverso apposita fatturazione.
2. Il costo orario richiesto a rimborso sarà comprensivo di stipendio e oneri a carico dell'ente, in relazione alla posizione e progressione effettiva di inquadramento del personale comunale coinvolto.
3. Saranno riconosciute esclusivamente le attività preventivamente condivise con SEV svolte dal personale comunale impiegato in attività riconducibili alla gestione operativa dell'acquedotto o della fognatura.
4. Saranno ammessi a rimborso gli interventi presenti all'interno di un'apposita rendicontazione dettagliata dell'attività svolta, su modello predisposto da SEV, relativa a periodi non inferiori al trimestre.



Articolo 7 - Disposizioni transitorie

1. SEV s'impegna a rimborsare le eventuali spese residuali relativa al Servizio Idrico Integrato sostenute dal Comune nel periodo transitorio.
2. Tali spese verranno fatturate dal Comune a SEV applicando l'I.V.A. nei termini di legge.